



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

Regolamento d'uso e logo grafico di riconoscimento
"Marchio dei prodotti agro-alimentari del Parco dei Colli"

(Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n. 7 del 30 settembre 2009)



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

PARAGRAFO I CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

1. Il presente regolamento è destinato a tutte le aziende situate entro i confini territoriali del Parco regionale dei Colli di Bergamo in seguito indicato, per semplicità espositiva, Parco, ed è finalizzato ad ottenere la possibilità di utilizzo del marchio del Parco nell'ambito del "Sistema coordinato regionale". Tali aziende potranno anche avere il centro aziendale esterno ai confini del Parco, ma dovranno avere almeno il 50% della superficie coltivata all'interno dell'area protetta e dovranno impegnarsi al rispetto del regolamento e dei disciplinari sull'intera superficie coltivata e sulle strutture sia interne che esterne al Parco. Sono ammesse deroghe al vincolo del 50% della superficie coltivata per alcune particolari produzioni tipiche dei parchi di montagna (ad esempio produzioni di malga).
2. Ai sensi del presente regolamento viene definita azienda: a) il produttore agricolo singolo o associato e ogni altro produttore equiparato secondo il Decreto Legge n° 228 del 18 maggio 2001 e successive modificazioni; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari, anche se ubicato al di fuori dei confini territoriali del Parco, individuato e proposto dagli imprenditori agricoli associati, previo convenzionamento con il Parco, garantendo la tracciabilità del prodotto.
3. Il presente regolamento si applica esclusivamente ai prodotti agricoli o agro-alimentari.

ARTICOLO 2

1. Il Parco, con la concessione in uso del marchio, ha facoltà di effettuare controlli sull'impiego delle tecniche di produzione per agricoltura integrata o biologica o a basso impatto ambientale nonché di verificare che le attività agricole convenzionali adottate dalle aziende agricole siano compatibili con le proprie finalità di tutela paesaggistica, agronomica e ambientale.

ARTICOLO 3

1. Le aziende, per poter chiedere di utilizzare il marchio, devono presentare domanda di iscrizione all'apposito Registro delle Aziende, istituito presso il Parco, in seguito indicato per semplicità Registro, e possedere i seguenti requisiti:
 - a) non aver commesso reati o infrazioni gravi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica.
 - b) nel caso di aziende di trasformazione, dimostrare mediante opportuna documentazione probatoria, l'effettiva trasformazione di prodotti animali o vegetali provenienti da allevamenti o coltivazioni ottenute da produzione biologica o integrata o a basso impatto o che le attività agricole convenzionali adottate siano compatibili con le finalità di tutela paesaggistica, agronomica e ambientale del Parco.
 - c) All'atto della domanda le aziende devono praticare forme di agricoltura integrata o biologica o a basso impatto o attività agricole convenzionali compatibili con le finalità di tutela paesaggistica, agronomica e ambientale del Parco o essere nella condizione di iniziare un percorso di conversione verso tecniche colturali integrate o biologiche o a basso impatto.
 - d) Tutti i requisiti sopra specificati potranno essere autocertificati all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro. Il Parco si riserva comunque la facoltà di chiedere ulteriore documentazione probatoria.

ARTICOLO 4

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente regolamento è istituita presso il Parco una "Commissione marchio", in seguito indicato per semplicità "Commissione", composta da rappresentanti del Parco (con funzione di Presidenza), dei produttori, dei consumatori e da tecnici/esperti del settore individuati dal Parco. La composizione della Commissione può, per specifiche esigenze territoriali, essere integrata o ridotta.
2. La Commissione:
 - a) elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione del Parco;
 - b) valuta e approva la documentazione fornita dalle aziende;
 - c) propone la concessione del diritto all'uso del Marchio al Consiglio di amministrazione che procederà ad apposita



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

- delibera;
- d) vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente regolamento, proponendo eventuali sanzioni;
 - e) prende in esame e propone motivate richieste di modifiche, integrazioni e/o aggiornamenti dei singoli disciplinari di produzione.

PARAGRAFO II PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 5

1. Dopo specifica delibera di concessione del diritto dell'uso del marchio da parte del Parco l'azienda sottoscrive una convenzione con il Parco, con la quale si impegna a:
 - a. praticare l'agricoltura integrata o biologica o a basso impatto o convenzionale compatibile con le finalità di tutela paesaggistica, agronomica e ambientale del Parco;
 - b. rispettare le norme di legge connesse alla produzione specifica, con particolare attenzione per quelle igienico sanitarie;
 - c. accettare le prescrizioni previste dai disciplinari di produzione specifici per ogni singola filiera;
 - d. sottoscrivere eventuale fideiussione a favore del Parco secondo quanto specificato al successivo articolo 7;
 - e. versare un eventuale contributo spese al Parco secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7.

PARAGRAFO III UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

1. Il marchio del Parco è registrato come marchio collettivo con provvedimento dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle attività Produttive;
2. il marchio del Parco è rappresentato dal seguente logo grafico, raffigurato in varie dimensioni in cui devono comunque essere sempre rispettate leggibilità e proporzione degli elementi grafici:



ARTICOLO 7

1. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio il Parco può richiedere la sottoscrizione di alcune garanzie relative al rispetto degli impegni assunti dalle aziende. Tali garanzie potranno consistere in polizze o depositi fideiussori, ovvero in polizze RC prodotto.
2. Il Parco, prima dell'avvio della fase di commercializzazione, ha la facoltà di richiedere un contributo spese alle aziende, la cui forma ed il cui ammontare saranno fissati entro i seguenti limiti: 1% della Produzione Lorda Vendibile per i prodotti da agricoltura integrata, 0,5% della Produzione lorda Vendibile per i prodotti biologici.
3. Il marchio è apposto al momento della commercializzazione del prodotto direttamente dall'imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.
4. Il marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni, è fornito esclusivamente dal Parco o da ditte autorizzate dal Parco.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

ARTICOLO 8

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.
2. Il marchio del Parco può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste non possono essere apposte sul prodotto, imballaggi documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del marchio.

PARAGRAFO IV SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 9

1. A garanzia del corretto impiego del marchio, il Parco identifica le modalità di controllo per verificare la conformità al presente regolamento dei processi produttivi e di trasformazione. dando mandato alla Commissione di procedere per quanto di competenza.

ARTICOLO 10

1. Se la Commissione constata che un'azienda iscritta al registro delle imprese non ha rispettato i requisiti previsti dal presente regolamento, ne darà comunicazione al Parco che procederà a comminare le corrispondenti sanzioni secondo quanto disposto dal successivo paragrafo V.
2. L'azione viene intrapresa solo al termine della valutazione da parte del Parco, entro un termine fissato dalla Commissione, in funzione della gravità e dell'urgenza delle inadempienze.
3. Le segnalazioni devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili.
4. La Commissione si riserva di informare i consumatori, nei modi ritenuti più opportuni, circa le irregolarità commesse dal produttore, anche attraverso l'uso degli organi di comunicazione.

ARTICOLO 11

1. Il Parco si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo sul rispetto dei requisiti specificati.
2. Il controllo, praticato secondo le specifiche di cui al successivo articolo 12, riguarda:
 - a. i processi produttivi e di trasformazione;
 - b. l'ambiente e il paesaggio.
3. Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.
4. Nel caso di prodotti biologici saranno ammesse alla disciplina del marchio solo le aziende regolarmente certificate dagli organismi ufficiali preposti al controllo.

ARTICOLO 12

1. Il controllo di processo, che si fonda anche sui principi dell'autodisciplina, riguarda:
 - a. lo stato di manutenzione e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
 - b. le diverse fasi di approvvigionamento, produzione, conservazione, trasformazione e trasporto dei prodotti agricoli e agro-alimentari secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai disciplinari di produzione.
2. Il controllo sull'ambiente e sul paesaggio riguarda:
 - a. il corretto utilizzo del suolo;
 - b. il rispetto degli aspetti ambientali e paesaggistici secondo quanto disposto dal disciplinare aziendale e dai singoli disciplinari di produzione.

ARTICOLO 13

1. I controlli potranno essere effettuati dal Parco direttamente o avvalendosi di collaboratori, o potranno essere delegati a soggetti esterni.
2. I controlli effettuati dal Parco non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.
3. Per ogni prodotto o categoria di prodotto, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione, sono eventualmente specificate le modalità e l'estensione dei controlli previsti e delle procedure applicabili.



PARCO DEI COLLI DI BERGAMO

PARAGRAFO V SANZIONI

ARTICOLO 14

1. Eventuali abusi nell'uso del marchio da parte di aziende non iscritte al Registro saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 15

1. Nel caso in cui in fase di controllo, in una azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, vengano accertate irregolarità, l'imprenditore sarà sottoposto a sanzioni diverse in base alla natura dell'illecito.
2. Tali sanzioni, comminate dal Parco proporzionalmente alla gravità delle infrazioni, potranno riguardare:
 - La sospensione dal diritto d'uso del marchio;
 - La decadenza dal diritto d'uso del marchio;
 - l'incameramento della fideiussione;
 - L'avvio di azioni legali, anche per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 16

1. Fatte salve le competenze della "Commissione marchio", tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente regolamento saranno inviate, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Amministrazione del Parco, che potrà avvalersi di una collegio arbitrale per dirimere la controversia.